

**STATUTO SOCIALE**

**ART. 1 - DENOMINAZIONE**

Per iniziativa della Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura, aperta all'adesione di tutti gli enti locali della provincia di Grosseto, è costituita una Società per Azioni con la denominazione "**Grossetofiere Spa**".

**ART. 2 - SEDE**

La società ha sede legale e amministrativa nel Comune di Grosseto.

L'indirizzo comprensivo della via e del numero civico ove è posta la sede, sarà oggetto della comunicazione al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'Assemblea Straordinaria decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato e stabilire e trasferire in Comuni diversi sedi secondarie in tutto il territorio della Repubblica.

**ART. 3 - OGGETTO DELLA SOCIETA'**

La società ha per oggetto la organizzazione e la gestione di fiere, esposizione e centro servizi alle imprese su tutto il territorio provinciale.

A tal fine potrà:

a) acquisire, sia in proprietà che ad altro titolo gli spazi necessari ad attuare fiere ed esposizioni;

b) promuovere, organizzare, gestire fiere ed esposizioni di merci, prodotti e servizi ottenuti od offerti da aziende aventi sede nel territorio provinciale;

c) gestire i servizi interni alle fiere ed esposizioni;

d) offrire consulenza agli operatori industriali, commerciali, artigianali ed agricoli in ordine alla promozione dell'immagine del collocamento dei loro prodotti e servizi sul mercato sia nazionale che estero organizzando adeguati uffici studi e di marketing. La promozione dovrà comunque essere coordinata con gli enti che operano sul territorio provinciale;

e) organizzare centri di servizi alle imprese in ordine a ricerche ed analisi di mercato sia interno che estero; centri di contrattazione; servizi di segreteria e corrispondenza commerciale, sia in italiano che in lingue straniere.

In via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale:

f) potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, e dal lato passivo finanziarie, mobiliari ed immobiliari che il Consiglio di Amministrazione cui è dato ogni più ampio potere al riguardo, riterrà necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà promuovere od aderire ad imprese ed organismi pubblici o privati che abbiano per ogget-

to la sua stessa attività o ne propongano il potenziamento;  
potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese aventi oggetto affine, analogo o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente;

g) potrà affidare la gestione totale o parziale delle proprie attività ad azionisti, ed altre imprese dello stesso settore, concedendo a parità di condizioni la preferenza ai propri soci;

h) potrà contrarre mutui, potrà infine provvedere al finanziamento ed al coordinamento tecnico-finanziario delle società ed Enti nei quali la società assumesse interessenze o partecipazioni.

#### **ART. 4 - DURATA**

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2042 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea da adottarsi almeno cinque anni prima della scadenza.

La società potrà essere sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea Straordinaria da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza prevista, ivi incluso quello dei soci fondatori.

#### **ART. 5 - CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale sottoscritto è di euro tremilionesettecentosessantottomilacinquecentoventuno virgola cinquantasette (euro 3.768.521,57) diviso in n. settecentoventottomilanovecentoventuno (728.921) azioni nominative del valore di euro

cinque virgola diciassette (euro 5,17) cadauna e potrà essere aumentato in una o più volte anche mediante emissione di azioni privilegiate ed aventi comunque diritti diversi da quelle sopra indicate.

Agli azionisti spetta il diritto di opzione in proporzione al numero delle azioni possedute, con le limitazioni previste dal codice civile.

#### **ART. 6 - PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA'**

Alla società, oltre ai fondatori, possono aderire altre pubbliche Amministrazioni nonché Enti, Associazioni di categoria, sindacali e sociali o, in loro vece, una corrispondente espressione di qualsiasi tipo e singoli imprenditori.

Sull'ingresso di nuovi soci nella società anche tramite la cessione a qualsiasi titolo di azioni decide il Consiglio di Amministrazione.

Se il gradimento viene negato la società è tenuta ad acquistare, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 2357 C.C., le azioni o i diritti del socio alienante e se la società non può o non vuole acquistare le azioni in relazione alla cui cessione non ha concesso il gradimento, il socio alienante ha diritto di recedere dalla società.

#### **ART. 7 - AZIONI**

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

L'azionista che intende cedere le proprie azioni, deve darne

comunicazione scritta agli altri azionisti, tramite il Consiglio di Amministrazione, indicando il prezzo di cessione, i termini di pagamento ed il nome dell'acquirente.

Per quanto riguarda il prezzo di cessione, questo non deve essere superiore alla somma del Patrimonio netto relativo all'ultimo Bilancio approvato, con il valore di mercato attribuito ai cespiti risultanti nello stesso Bilancio.

I singoli Azionisti hanno diritto di prelazione in proporzione e possono esercitare tale diritto entro il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### **ART. 8 - AUMENTI DEL CAPITALE SOCIALE**

1. Qualora l'Assemblea deliberi un aumento di capitale sociale, le azioni di nuova emissione dovranno essere preventivamente offerte in opzione agli azionisti che potranno esercitare il diritto di opzione proporzionalmente alla quota del capitale sociale già posseduta.

#### **ART. 9 - OBBLIGAZIONI**

1. La società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

#### **ART. 10 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità dello Statuto e della Legge, obbligano e vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea è convocata, anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia, dall'Organo Amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza nella sede sociale, od in qualunque altro luogo, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio la convocazione dell'Assemblea, in deroga a quanto previsto al comma precedente, può essere effettuata mediante avviso comunicato ai soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita ai soci presso il loro domicilio risultante dal libro soci la quale provi che il ricevimento è avvenuto almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea o con altri mezzi che garantiscano comunque la prova dell'avvenuto ricevimento al domicilio dei soci risultante dal libro dei soci almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea; nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale

sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tali ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e comunque dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Sarà consentito un maggior termine, comunque non superiore a centoottanta (180) giorni, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea ogni qual volta lo ritenga opportuno.

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca gli Amministratori, nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;
- 3) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- 4) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla

competenza dell'Assemblea nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli Amministratori ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;

6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

#### **ART. 11 - CONVOCAZIONE SU RICHIESTA DEI SOCI**

Gli Amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Se gli Amministratori oppure in loro vece i Sindaci, non provvedono, il Tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'Assemblea, designando la persona che deve presiederla.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

#### **ART. 12 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con l'inter-



vento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati, tranne che per la nomina delle cariche sociali per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

#### **ART. 13 - SECONDA CONVOCAZIONE E CONVOCAZIONI SUCCESSIVE**

Se i soci partecipanti all'Assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, nel caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risul-

tasse legalmente costituita.

Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta (30) giorni dalla data della prima, con le modalità di cui sopra.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, e l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo (1/3) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) del capitale rappresentato in Assemblea.

E' necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo (1/3) del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.

#### **ART. 14 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente o da altra persona all'uopo delegata dal Consiglio o, in mancanza, da quella eletta con il

voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente è assistito da un Segretario designato nello stesso modo. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

#### **ART. 15 - DIRITTO DI INTERVENTO ED ESERCIZIO DEL VOTO**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che hanno diritto di voto per le materie iscritte nell'ordine del giorno.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, nelle forme previste dal Codice Civile, nell'Assemblea stessa con semplice delega ad un altro socio che abbia il pari diritto ad intervenire, ad eccezione degli Enti fondatori i quali non possono delegare ad altri la propria rappresentanza.

La constatazione della regolarità della deleghe ed in genere del diritto di intervento spetta al Presidente dell'Assemblea.

Si applicano le norme del Codice civile in materia di rappresentanza ex art. 2372 e seguenti C.C..

#### **ART. 16 - IMPUGNAZIONE DELIBERE ASSEMBLEARI**

Gli azionisti assenti, astenuti o dissenzienti, gli Amministratori Sindaci possono impugnare le deliberazioni nei limiti

e con le modalità di cui agli artt. 2377 e 2378 del Codice Civile.

L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta (90) giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese, entro tre (3) mesi dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, entro tre (3) mesi dalla data di questo.

#### **ART. 17 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) compreso il Presidente del Consiglio stesso.

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 2449 1° comma C.C., sia alla Camera di Commercio di Grosseto, che agli altri Enti pubblici partecipanti, a questi ultimi complessivamente in ragione della loro partecipazione globale, è conferita la facoltà di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori sono nominati per un periodo pari a tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa a tutela della

parità tra i generi nell'accesso ai consigli di amministrazione e ai collegi sindacali di società a controllo pubblico.

#### **ART. 18 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario oppure su domanda della maggioranza dei suoi membri.

La convocazione sarà fatta per telegramma o per posta ordinaria ed in alternativa per fax o per posta elettronica - indicando la data, l'ora, il luogo e l'elenco degli argomenti da trattare all'ordine del giorno - spediti al domicilio di ciascun Consigliere almeno tre (3) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza in cui basterà il preavviso di ventiquattro (24) ore.

Agli Amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un eventuale compenso che sarà stabilito annualmente dall'Assemblea.

#### **ART. 19 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevarrà il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni si farà constatare mediante processo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze, firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **ART. 20 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto per quegli atti che a norma di Legge e del presente Statuto sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio avrà, fra l'altro, a titolo indicativo e non tassativo, il potere di transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli, nei casi non vietati dalla Legge; di acquistare, vendere, permutare e conferire in società costituite o costituende immobili ed azioni; di assumere interessenze o partecipazioni; di acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed ammortamenti ipotecari; di rinunciare alle ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Pubblici Registri Immobiliari da ogni conseguente responsabilità, di deliberare su qualunque azione giudiziaria ed amministrativa in qualsiasi grado; di autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso Amministrazioni pubbliche e private senza eccezione di sorta quindi in particolare presso le Amministrazioni del debito pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro Ufficio sia pubblico che privato.

#### **ART. 21 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'**

La rappresentanza della Società, la firma sociale, la facoltà di sostenere azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, nominando all'uopo avvocati e procuratori, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, l'ordinaria gestione

di affari compresa la nomina e la revoca di procuratori, degli impiegati e del personale, spettano al Presidente.

Il Consiglio potrà delegare parte dei suoi poteri di ordinaria Amministrazione al Presidente e ad un Consigliere, congiuntamente o separatamente l'uno dell'altro, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il Consiglio potrà inoltre nominare un Direttore determinandone le attribuzioni e fissandone i compensi. Allo stesso, il Consiglio ed il Presidente potranno delegare la firma sociale nei limiti dei poteri loro rispettivamente attribuiti.

Gli Amministratori sono revocabili in qualunque momento dall'Assemblea, ai sensi delle disposizioni contenute nel Codice Civile.

L'Amministratore che non interviene a tre (3) sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, decade dall'incarico.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, si procede alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

#### **ART. 22 - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE**

Il Collegio Sindacale si compone di tre (3) membri effettivi, soci o non soci. Sono inoltre nominati due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Il Presidente, un Sindaco effettivo ed uno supplente sono no-

minati, ai sensi dell'art. 2449 e seguenti del C.C., dagli Enti Pubblici soci promotori.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale, pertanto il Collegio Sindacale deve essere costituito da revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'Assemblea che procede alla nomina, determina la retribuzione dei componenti il Collegio Sindacale per il periodo di durata della carica.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 e seguenti del C.C..

La nomina dei membri del Collegio dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa a tutela della parità tra i generi nell'accesso ai consigli di amministrazione e ai collegi sindacali di società a controllo pubblico.

#### **ART. 23 - PATTI PARASOCIALI**

I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:

a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;

b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o



delle partecipazioni in società che le controllano;

c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società,

non possono avere durata superiore a cinque (5) anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei (6) mesi.

#### **ART. 24 - DIRITTO DI RECESSO**

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal C.C. ovvero dallo Statuto;

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

g) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di vo-

to o di partecipazione;

h) la proroga del termine;

i) l'introduzione e la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari

e con riferimento alla clausola di mero gradimento contenuta nell'art. 6, ai soci che intendano alienare le proprie azioni, nel caso che il gradimento venga negato e qualora la società non possa o non voglia acquistare le azioni che il socio intendeva cedere.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2437 e seguenti del Codice Civile.

#### **ART. 25 - BILANCIO ED UTILI**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni Esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, prelevata una somma pari al loro cinque per cento (5%) destinata alla costituzione del fondo di riserva legale fino che questi non raggiunga l'ammontare di un quinto (1/5) del capitale sociale, verranno così suddivisi:

-una quota a remunerazione del capitale sociale nel limite dell'interesse legale, salva diversa determinazione che sarà deliberata dall'Assemblea;

-il residuo, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

#### **ART. 26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società, anche se promosse da Amministratori, Liquidatori, Sindaci o Revisore (se nominato), ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché quelli aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sono devolute all'esclusiva cognizione di un Collegio Arbitrale. Il Collegio, che sarà composto di tre (3) membri, dovrà essere nominato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Grosseto.

L'arbitrato si svolgerà secondo il "regolamento della Camera Arbitrale" della stessa Camera di Commercio di Grosseto. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto, in modo rituale.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale.

#### **NORME FINALI**

#### **ART. 27 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

2. Ad ogni effetto, il domicilio dei soci è quello risultante dai libri sociali.

**ART. 28 - RINVIO**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano le disposizioni di legge.

F.to Antonfrancesco Vivarelli Colonna

“ Luciano Giorgetti notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.